

COMUNE DI VIGODARZERE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

Art. 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs. 118/2011

PREMESSA

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale Vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Un percorso lungo che ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase prevista dal Decreto legge del 31 Agosto 2013, n. 102, all'art. 9, comma 4, nella quale è stata data l'opportunità ad ulteriori enti locali di entrare dal 2014 nella sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. A partire dal 1 gennaio 2015 i principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, come modificati e integrati dal D.Lgs. 126/2014, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria. Questo comporta che gli enti locali dovranno conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati secondo quanto previsto dalla nuova normativa. Nell'anno 2015, tuttavia, il bilancio di previsione, per gli enti non sperimentatori è stato adottato secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, cui sono stati affiancati gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 con il solo carattere conoscitivo. Dal corrente esercizio finanziario gli enti locali adottano i nuovi schemi di bilancio con carattere autorizzatorio.

Le principali novità possono essere così riassunte:

a) adozione del bilancio di previsione triennale contenente, per la prima annualità, gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa, mentre per i due esercizi successivi il bilancio viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi;

b) adozione dei nuovi principi contabili e di nuovi documenti contabili quali:

1. il principio concernente la programmazione di bilancio;
2. il principio della competenza finanziaria potenziata;
3. adozione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario che economico-patrimoniale;
4. adozione del nuovo Documento Unico di Programmazione "DUP" in sostituzione della Relazione Previsionale e programmatica, e dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP.

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria cosiddetto "potenziata", che prevede che "(...) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e

passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (...) L'accertamento costituisce la fase 4 dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza."

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato "Fondo Pluriennale Vincolato" costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato, oltre la componente di cui sopra collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese re-imputate nel triennio 2020-2022, contiene, per le spese d'investimento, anche una componente collegata alle risorse che si prevede di accertare nel corso del 2020 destinate a spese che si prevede d'impegnare nel 2020, ma con imputazione al 2021 e seguenti.

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2015 (primo anno di applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata) è stato determinato contestualmente al riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 5 maggio 2015. Nelle annualità dal 2016 è stato determinato in occasione della revisione ordinaria dei residui, prevedendo il fondo solo per l'annualità 2018.

Inoltre il principio della competenza finanziaria potenziata che dispone la registrazione delle previsioni e degli accertamenti per l'intero importo del credito, comporta l'obbligo di stanziare un'apposita posta contabile di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", all'articolo 11 "Schemi di bilancio" prevede, al comma 3 - lett. g), che al bilancio di previsione finanziario "armonizzato" sia allegata, tra l'altro, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5.

In relazione a quanto previsto dal predetto comma 5 si rappresenta quanto di seguito indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base del bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2019, analizzando ogni singola voce di entrata e di spesa.

Con riferimento agli stanziamenti di Entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

1) Entrate tributarie

- lo stanziamento dell'IMU è iscritto al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17 lett. a) della L. 208/2015, per l'anno 2020 è stata quantificata in € 402.300,30 come indicato sul portale web della Finanza Locale del Ministero dell'Interno;
- lo stanziamento dell'IMU comprende anche la quota relativa alla TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020 n. 160/2019), quest'ultima limitatamente ai fabbricati rurali ed alle abitazioni principali di lusso (A/1, A/8, A/9), ed è stimato in base all'effettivo incasso realizzato nell'anno precedente;
- è previsto lo stanziamento per il recupero dell'evasione tributaria in base alla stima dei provvedimenti di accertamento che diventeranno esecutivi per € 600.000,00 per il triennio 2020-2022;
- lo stanziamento dell'addizionale comunale IRPeF ammonta ad euro 1.400.000,00 ed è coerente con l'andamento degli incassi realizzati negli anni precedenti e rientra nei limiti della simulazione

scaricata dal portale del federalismo fiscale. Si precisa che l'aliquota e la soglia di esenzione sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 03/08/2015 che prevede la soglia di esenzione fino a € 8.500,00 e un'unica aliquota pari a 0,8%. Per il triennio 2020/2022 non sono previste modifiche;

- il Fondo di solidarietà è stanziato nell'importo di euro 1.883.395,96 ed è determinato sulla base del dato indicato sul portale web della Finanza Locale del Ministero dell'Interno;

2) Entrate da trasferimenti

- i trasferimenti statali non fiscalizzati sono stanziati per circa euro 111,000,00;
- il ristoro del minor gettito IMU per l'esenzione dei fabbricati merce;
- ristoro per esenzione IMU coltivatori diretti e fabbricati rurali;
- minore introito addizionale IRPEF cedolare secca;
- minore gettito ICI 2009 e 2010
- rimborso, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, del costo per il servizio di asporto rifiuti delle scuole;

3) Entrate extratributarie

Tra i proventi di servizi, i proventi dei diritti di segreteria ed anagrafe sono stimati in base al trend degli anni precedenti, quelli di segreteria ufficio tecnico in base alle tariffe specifiche.

I servizi gestiti, riferiti in particolar modo all'illuminazione votiva, alle attività sportive, al servizio di pre e dopo scuola, di trasporto agevolato, dell'uso di sale pubbliche, sono stati iscritti sulla base dei computi derivanti dall'applicazione delle specifiche tariffe.

Dal 2020 per effetto dello scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta tutti i servizi trasferiti sono rientrati e pertanto in entrata sono state previste le ulteriori seguenti entrate:

- entrate relative al servizio di trasporto scolastico;
- sanzioni codice della strada;
- diritti di segreteria SUE;
- diritti di segreteria SUAP

I proventi per le concessioni cimiteriali sono previsti in ragione delle specifiche tariffe deliberate.

Tra i proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente sono previsti:

1. i canoni di affitto relativo all'immobile occupato dall' Ufficio Postale;
2. i canoni per la concessione delle antenne ponte radio;
3. i canoni per le concessioni OSAP.
4. I canoni alloggi ERP ed in emergenza abitativa

Tra le entrate per la distribuzione di utili è prevista l'erogazione della distribuzione delle riserve derivante dalla fusione per incorporazione della società partecipata SE.T.A. SpA in ET.R.A. SpA.

Tra i rimborsi e entrate correnti sono da menzionare i proventi da quote gas per € 66.355,00 e rimborso rette case di riposo per € 7.200,00.

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

1) SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

1. Personale in servizio e previsto

La Giunta Comunale ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022 prevedendo per l'anno 2020 l'assunzione di n. 2 istruttori tecnici di categoria C, n. 1 istruttore amministrativo cat. C ; n. 1 operaio specializzato; n. 2 collaboratori amministrativi categorie protette, n. 1 Istruttore direttivo tecnico per la sostituzioni del personale cessato e trasferito per mobilità nel rispetto della capacità assunzionale

2.Interessi sui mutui in ammortamento, contratti a tasso fisso

3. Contratti e convenzioni in essere

4.Spese per utenze e servizi di rete

5.Trasferimenti dovuti all'Azienda Sanitaria Locale per il finanziamento dei servizi delegati

6.Servizi alla collettività, con particolare riferimento ai servizi di manutenzione del patrimonio comunale, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici ed assistenziali.

A seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta dal 2020 tutti i servizi trasferiti sono rientrati e pertanto nella spesa sono stati previsti i costi per i seguenti servizi:

- trasporto scolastico;
- mensa scolastica (spesa prevista al netto delle quote di entrata incassate direttamente dalla ditta concessionaria);
- asilo nido (spesa prevista al netto delle quote di entrata incassate direttamente dalla ditta concessionaria);
- polizia locale;
- SUAP;
- telefonia fissa e mobile;
- gestione software applicativi in dotazione agli uffici;
- gestione fotocopiatori;
- assistenza informatica.

I limiti alle spese di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, sono state abrogate e pertanto nel bilancio 2020 – 2022 non sono stati più previsti.

7.Fondo di riserva

Il fondo di riserva ordinario è stanziato entro i limiti previsti dall'art. 166 comma 1 del TUEL per € 16.199,49; la quota dello stesso da utilizzare per spese non prevedibili ai sensi dell'art. 166 comma 2 bis ammonta ad euro 8.099,75.

Complessivamente la manovra di contenimento delle spese correnti ha comportato la revisione in riduzione dei budget di spesa dei responsabili dei servizi. Ciò nonostante la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

8.Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

Una delle maggiori novità nell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate dell'Ente.

Il nuovo principio contabile prevede che le entrate, in linea generale, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La quota da accantonare per l'anno 2020 è pari al 95% dell'importo previsto secondo le modalità di calcolo scelte, per il 2021 è pari al 100% e per il 2022 è pari al 100%.

Nella previsione del bilancio 2020-2022 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina e a tal fine si fa pieno rinvio allo specifico "Allegato c)- Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE

DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA''' allegato agli schemi di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011. Il metodo scelto per il calcolo del FCDE è quello della media semplice, determinando i seguenti risultati:

MEDIA SEMPLICE

ANNO	PREVISIONE	TOTALE	FCDE	%	PREVISIONE
2020	252.000,00	252.000,00	220.198,96	87,38	220.500,00
2021	252.000,00	252.000,00	220.198,96	87,38	220.500,00
2022	252.000,00	252.000,00	220.198,96	87,38	220.500,00

Stante i risultati, come sopra evidenziati, si è proceduto come da esempio n. 5 dell'appendice tecnica al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, ad individuare le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior dettaglio.

Gli stanziamenti che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono riferibili alle seguenti categorie:

- 10101.06 Recupero dell'evasione tributaria IMU
- 10101.08 Recupero dell'evasione tributaria ICI
- 10101.76 Recupero dell'evasione tributaria TASI
- 30200.03 Sanzioni Codice della Strada

rientranti nel titolo 1 e 3 dell'entrata.

Conseguentemente le previsioni del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il triennio 2020-2022:

ANNO	Previsione recupero evasione (10101.6)	Stima non riscuotibilità	STANZIAMENTO DI BILANCIO FCDE
2020	252.000,00	220.198,96	220.500,00
2021	252.000,00	220.198,96	220.500,00
2022	252.000,00	220.198,96	220.500,00

Le entrate non considerate ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità afferiscono a:

Crediti da altre amministrazioni pubbliche;

Entrate tributarie ed extra-tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili sono rimosse per cassa.

9.Fondo contenziosi

Come previsto nell'allegato n. 4/2 al Dlgs. 118/2011 è stato effettuato un accantonamento al fondo contenziosi a copertura degli oneri previsti dalla sentenza definitiva a conclusione del giudizio in essere ;

10. Trattamento fine mandato del Sindaco

Nella missione 20 non è prevista l'indennità di fine mandato del Sindaco in quanto l'attuale Sindaco pro-tempore è membro della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano e pertanto ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 267/2000 vi è il divieto di cumulo con l'indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal capo IV del D. Lgs. 267/2000.

11 . Fondo garanzia debiti commerciali

Nella missione 20 non è stato previsto il fondo di garanzia debiti commerciali essendo il termine per la sua previsione slittato al 2021. Tale fondo dovrà essere previsto solo in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento e di mancata riduzione del 10% del debito commerciale.

2) SPESA DI INVESTIMENTO

Gli stanziamenti iscritti in bilancio trovano adeguato dettaglio nel piano investimenti allegato al bilancio di previsione.

Per l'anno 2020 sono previste spese per € 684.000,00 finanziate nel seguente modo:

-€ 594.000,00 proventi da permessi di costruire 90.000 contributo dallo Stato

In sede di riaccertamento ordinario dei residui verrà determinato il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per finanziare le spese di investimento la cui entrata è stata accertata e la spesa è stata impegnata nell'anno 2019 , ma esigibili nell'anno 2020 e successivi .

-Per l'anno 2021 sono previste spese per € 500.000,00 finanziate nel seguente modo:

-€ 500.000,00 proventi da permessi di costruire;

Per l'anno 2022 sono previste spese per € 500.000,00 finanziate nel seguente modo:

- € 500.000,00 proventi da permessi di costruire;

3) SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Sono previsti gli stanziamenti per il rimborso delle quote di capitale dei mutui in essere nell'importo di euro : euro 267,627,00 nel 2020, euro 280.885,00 nel 2021 e euro 294,767,00 nel 2022

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

Con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15.04.2019 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 ed è stato determinato, in euro 4.466.444,20 , l'avanzo di amministrazione definitivo, così distinto:

-Parte accantonata	euro 1.026.506,61
-Parte vincolata	euro 764.036,86
-Parte destinata ad investimenti	euro 330.086,68
-Parte disponibile	euro 2.345.814,05

La parte accantonata è distinta in:

- Euro 675.831,83 per FCDE
- Euro 350.674,78 per accantonamenti attribuiti dall'ente

Allo schema di bilancio 2020/2022 è allegato in sub a) la "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" dell'anno 2019 redatta sugli attuali dati desumibili dalla contabilità. Dallo stesso emerge un avanzo presunto di euro 5.792.654,14 di cui:

Accantonamenti per fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2019	euro 1.033.717,11
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	euro 445.522,11
Quota accantonata per vincoli attribuiti dall'ente	euro 547.694,04
Parte destinata agli investimenti	euro 741.006,12
Parte disponibile	euro 3.024.714,96

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018

Nel bilancio di previsione 2020/2022 non è previsto l'utilizzo di quote vincolate o accantonate dell'avanzo di amministrazione presunto.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

I nuovi investimenti programmati trovano adeguato dettaglio nel piano investimenti allegato al bilancio di previsione. E' prevista l'esecuzione dei lavori avviati negli scorsi esercizi e sono imputati al bilancio di previsione in base all'esigibilità delle opere.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In sede di revisione dei residui all'01.01.2019 rideterminando l'avanzo di amministrazione 2018, sono state reimputate obbligazioni passive al solo esercizio 2019. Pertanto nel bilancio di previsione 2020 non è previsto l'accantonamento al fondo Pluriennale Vincolato.

In sede di approvazione del rendiconto 2019 si procederà alla revisione ordinaria dei residui e in quella sede si effettuerà un'analisi delle obbligazioni passive e attive al 31.12.2019 per verificarne l'esigibilità e la corretta reimputazione agli esercizi in cui si renderanno esigibili.

GARANZIE A FAVORE DI TERZI

L'Ente non ha prestato garanzie principali e/o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non sostiene oneri e/o impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non ha in gestione enti e/o organismi strumentali.

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Vigodarzere possiede le seguenti partecipazioni in società:

Partecipazioni dirette

DENOMINAZIONE	OGGETTO DELL' ATTIVITA'	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
ETRA S.p.A.	Energia Territorio Risorse Ambientali - Servizi Territorio e Ambiente	3,18%

Partecipazioni indirette detenute attraverso: la partecipata ETRA SPA.

ETRA ENERGIA SRL	04199060288	1,56%	
PRONET IN LIQUIDAZIONE	03557860289	0,84%	SOCIETA' SCIOLTA E ANCORA IN LIQUIDAZIONE
UNICAENERGA SRL	04518370285	1,34%	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	0,42%	
SINTESI SRL	03685100285	3,18%	SOCIETA' FUSA PER INCORPORAZIONE IN ETRA SPA A DICEMBRE 2019
EBS SRL	04500830288	3,15%	
ASI	04038770287	1,27%	
ONENERGY	04373000282	0,95%	

L'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.10.2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, a cui si rimanda .
Con DCC n. 53 del 22.12.2018 l'ente ha provveduto ad approvare il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con DCC n. 56 del 23.12.2019 ha provveduto ad approvare il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018. L'ente ha provveduto altresì a comunicare quanto adottato al MEF e alla Corte dei Conti nelle modalità previste dalla normativa.

ALTRE INFORMAZIONI RIGURDANTI LE PREVISIONI

Indebitamento

Nel corso del triennio 2020-2022 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di investimenti.

L'Ente rispetta il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 così come risulta dal seguente prospetto:

		2020 BILANCIO	2021 BILANCIO	2022 BILANCIO
interessi passivi previsti in ciascun anno		86.301,00	73.064,00	59.161,00
	anno di riferimento	2018	2018	2018
entrate correnti	importo	7.656.052,74	7.656.052,74	7.656.052,74
% incidenza interessi passivi su entrate correnti		1,15%	0,95%	0,77%
limite massimo previsto dalla norma		10,00%	10,00%	10,00%

Pareggio di bilancio

A partire dall'esercizio 2019 i vincoli del rispetto del pareggio di bilancio sono stati abrogati, in quanto con la legge di bilancio 2019 del 30.12.2019 n. 245 art. 1 commi 819, 820 e 821, a decorrere dal 2019 è consentito agli enti locali di conseguire l'equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il FPV di entrata e di spesa. Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorchè in sede di rendiconto sia presente un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011